



RESOLUTIA
Gestione delle controversie

2018

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Ver. 8.0



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, del d.m. n. 180/2010 e successive modifiche la procedura di mediazione per la risoluzione di controversie devolute alla gestione di RESOLUTIA, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.
2. Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere controversie, in ambito civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, sia di carattere nazionale che internazionale e, in particolare, quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.
3. Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione disciplinati da leggi speciali.
4. La mediazione può svolgersi, in tutto o in parte, anche secondo modalità telematiche attraverso piattaforma informatica, in ogni caso previo consenso di tutte le parti aderenti alla procedura. Per lo svolgimento della procedura in videoconferenza, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 12.
5. Per lo svolgimento di singole procedure, RESOLUTIA potrà avvalersi delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo. Tali accordi sono reperibili all'interno del sito di RESOLUTIA (www.RESOLUTIA.it).
6. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o di cancellazione.

2. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione presso una delle Sedi di RESOLUTIA, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione. Il deposito può avvenire attraverso l'invio della domanda in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica gestione@RESOLUTIA.it e, qualora la domanda non sia sottoscritta con firma digitale, essa deve essere inviata alla sede legale, entro il giorno successivo, anche a mezzo fax al numero (+39) 075-7823884.
2. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto da RESOLUTIA o in forma libera. Le parti possono depositare domande congiunte.
3. La domanda di mediazione deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) la sede di RESOLUTIA presso cui si intende presentata la domanda;
 - b) i dati identificativi delle parti, in modo da consentire le comunicazioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
 - c) i dati identificativi di colui che, se necessario, rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata;
 - d) breve descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - e) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
 - f) i dati identificativi del difensore della parte;
 - g) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento delle spese di avvio.
4. La domanda può contenere:



- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) dati identificativi dei professionisti, e/o delle persone di fiducia che, in aggiunta al difensore, assisteranno la parte nel procedimento;
 - c) dichiarazione della parte che propone la domanda di mediazione di sostenere per intero i costi della procedura, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento.
5. Entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda di mediazione, la Segreteria, comunica in forma comprovante l'avvenuta ricezione:
- a) alla parte istante:
 - la data ed il luogo del primo incontro di mediazione;
 - b) all'altra o alle altre parti:
 - la domanda di mediazione;
 - la data ed il luogo del primo incontro di mediazione con l'invito a partecipare personalmente al procedimento e a comunicare, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata, la propria adesione;
 - l'avvertenza che il primo incontro avrà luogo anche in mancanza di adesione della parte/i chiamata/e in mediazione.
6. La Segreteria informa, altresì, le parti delle conseguenze processuali di cui all'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs n. 28/2010, riconducibili alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.
7. La Segreteria comunica, altresì, nel più breve tempo possibile, alla parte istante:
- l'eventuale rinvio, richiesto dalla parte invitata, della data del primo incontro di mediazione;
 - l'eventuale comunicazione del rifiuto di aderire al tentativo di mediazione della parte invitata.
8. Tutte le comunicazioni alle parti verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica indicato dalle stesse alla Segreteria di RESOLUTIA.
9. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono atto di accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alle tabelle allegate (Allegati A e B). Eventuali richieste di rinvio formulate dalle parti chiamate in mediazione dovranno essere precedute dall'invio del modulo di adesione e dal versamento delle spese di avvio.
10. Le parti possono chiedere che l'incontro di mediazione si tenga presso una Sede di RESOLUTIA diversa da quella presso cui è stata depositata la domanda di mediazione.
11. La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ove non riservati all'attenzione del solo mediatore, solo dopo aver aderito al primo incontro o previa autorizzazione dell'istante.

3. LA SEGRETERIA

1. La Segreteria di RESOLUTIA, con sede a Perugia, amministra il servizio di mediazione, con l'ausilio della attività delle Sedi per quanto riguarda le procedure di competenza di queste ultime.
2. Presso ogni Sede, il Socio Responsabile si occupa della ricezione delle singole istanze di mediazione e di tutti gli altri atti e/o documenti depositati dalle parti, che dovrà provvedere ad acquisire elettronicamente ed inviare, a mezzo e-mail alla Segreteria, entro il giorno successivo al deposito, nonché ad inserire i relativi dati nell'apposito *software* gestionale a sua disposizione.
3. La Segreteria tiene un registro informatico per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.



4. La Segreteria verifica:
 - a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e la annota nell'apposito registro;
 - b) l'avvenuto pagamento delle spese di avvio entro la data fissata per il primo incontro e delle spese di mediazione prima dell'inizio della procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010.
5. La Segreteria provvede a ricevere e ad effettuare le comunicazioni destinate alle parti in relazione al procedimento avviato, garantendo la dovuta tempestività e formalità, sulla base delle informazioni fornite dalle parti nella domanda e nell'eventuale adesione.
6. La Segreteria, avvalendosi anche del mediatore designato, può contattare le parti, al fine di organizzare l'incontro di mediazione.
7. Nei casi di cui all'art. 5, commi 1-bis e 2, del d.lgs. n. 28/2010, la Segreteria rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione al primo incontro o in tutti gli altri casi di svolgimento effettivo.

4. SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso gli uffici di una delle Sedi di RESOLUTIA, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
2. Il luogo di svolgimento dell'incontro è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
3. RESOLUTIA potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché potrà utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia, ai sensi dell'art. 7, d.m. n. 180/2010.

5. NOMINA DEL MEDIATORE

1. La nomina del singolo mediatore è effettuata da RESOLUTIA nell'ambito di un apposito elenco di nominativi, formato in base agli standard di accreditamento e di aggiornamento fissati dal d.m. 180/2010 e successive modifiche.
2. Al fine di garantire l'imparzialità e la professionalità nella prestazione del servizio, in conformità a quanto previsto nell'art.3, c.1) lett. b) del d.m. 145/2011, RESOLUTIA provvede alla nomina del mediatore ritenuto più idoneo secondo criteri inderogabili e predeterminati, che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, del domicilio professionale del mediatore e della sua specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine costui, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. In ogni caso, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. La Segreteria provvede di conseguenza a formare, all'interno dei propri elenchi, delle liste di mediatori suddivise per materie preferenziali, indicate dal mediatore stesso, all'interno delle quali effettuare una nomina ispirata ad un criterio turnario. Solo in casi di straordinaria complessità e/o rilevanza economica, si potrà derogare alla turnazione predeterminata, comunque sulla base di una peculiare esperienza del mediatore designato e nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità.
3. Ciascuna parte può richiedere a RESOLUTIA in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore,



che sarà valutata secondo gli elementi addotti.

4. Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista, la cui effettiva designazione spetterà in ogni caso a RESOLUTIA.
5. Sulla base degli accordi di cui all'art. 1, comma 5, il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato da RESOLUTIA, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, RESOLUTIA può individuare un mediatore ausiliario che coadiuvi il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

6. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI MEDIATORE

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. Oltre alle norme di legge, ciascun mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato C) garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro due giorni dalla designazione, il mediatore deve sottoscrivere una apposita dichiarazione di imparzialità e deve comunicare per iscritto alla Segreteria qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. Il mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'accettazione dell'incarico, che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti, o una di esse, possono richiedere a RESOLUTIA, sulla base di giustificati e comprovati motivi, che si proceda nel più breve tempo possibile alla sostituzione del mediatore inizialmente designato. Laddove la richiesta delle parti trovi accoglimento, si procederà alla nomina di un altro mediatore.
6. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. RESOLUTIA provvederà alla sostituzione del mediatore designato qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico con dichiarazione scritta ed adeguatamente motivata che, in ogni caso, verrà valutata ed eventualmente accettata da RESOLUTIA. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono essere tempestivamente presentate a RESOLUTIA, che decide insindacabilmente e senza ritardo sulla loro accettazione.
7. La rinuncia all'incarico motivata da ragioni deontologiche attinenti al comportamento in mala fede tenuto da una o da entrambe le parti durante la mediazione, non comporta l'obbligo di sostituzione del mediatore da parte di RESOLUTIA, potendo in tal caso essere disposta la chiusura del procedimento.
8. In casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, o la controversia lo renda opportuno, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri, sulla base del tariffario stabilito per i consulenti tecnici del tribunale. All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.



7. INCOMPATIBILITA'

1. A garanzia dell'imparzialità del mediatore, questi non può accettare la nomina nel caso in cui intrattenga con una delle parti rapporti di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o di natura personale ovvero nel caso in cui una delle parti del procedimento si avvalga dell'assistenza di un professionista che sia con lui associato, o socio, o che eserciti la propria attività negli stessi locali.
2. Il mediatore, in particolare, non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera. Allo stesso modo egli non può percepire compensi direttamente dalle parti, né potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

8. PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita soltanto mediante apposita delega scritta che preveda i necessari poteri per definire la controversia.
2. A tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante munito dei necessari poteri per definire la controversia.
3. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. Nelle procedure promosse ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, del d.lgs. n. 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nelle mediazioni c.d. facoltative, le parti possono farsi assistere da un avvocato in qualsiasi momento, anche soltanto nella fase finale, al fine di far sottoscrivere l'accordo di conciliazione e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.
4. In ogni caso, è richiesto alle parti di comunicare a RESOLUTIA con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente al primo incontro.

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, PRIMO INCONTRO E POTERI DEL MEDIATORE

1. Nel primo incontro con le parti ed i loro avvocati, il mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita gli stessi ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
2. Ove le parti decidano di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, o comunque non siano tutte concordi sulla prosecuzione, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità o meno di iniziare la procedura. Nessun ulteriore compenso sarà dovuto dalle parti.
3. Ove le parti intendano iniziare la procedura di mediazione, le stesse sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso, la procedura di mediazione prosegue con lo svolgimento degli incontri successivi, anche nella stessa giornata o in altra data.
4. Nelle procedure promosse ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, del d.lgs. n. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione di una o più parti chiamate in mediazione. La Segreteria di RESOLUTIA può rilasciare attestato di conclusione del procedimento, ove richiesto, solo all'esito del verbale di mancata partecipazione, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010. Nessun ulteriore compenso sarà dovuto dalle parti presenti.



5. Il mediatore conduce personalmente gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, secondo le circostanze del caso. Il mediatore non ha comunque il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
6. Nello svolgimento della procedura, le parti ed i loro avvocati si impegnano a cooperare in buona fede per il buon esito della stessa.
7. Al termine di ciascun incontro, il mediatore dà soltanto atto per iscritto dei soggetti presenti, nonché, sinteticamente, dell'esito della mediazione o dell'eventuale necessità di disporre un rinvio dell'incontro per qualsiasi ragione idonea ad agevolare la conciliazione.
8. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi, con il previo consenso delle parti, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

10. PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Quando le parti non abbiano raggiunto l'accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore, qualora disponga degli elementi necessari, formula una proposta di conciliazione, che potrà essere contestuale oppure formulata successivamente all'incontro di mediazione.
2. Il mediatore può, comunque, rifiutarsi di formulare una proposta nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui almeno una parte si opponga espressamente;
 - b) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - c) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
3. Sentite le parti, RESOLUTIA può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per formulare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
5. La Segreteria comunica alle parti, per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta del mediatore, laddove il mediatore non abbia inteso formularla contestualmente all'incontro di mediazione.
6. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di ricezione della risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata, a meno che la parte che tempestivamente abbia aderito alla proposta del mediatore accetti, comunque, l'accettazione dell'altra, nonostante sia pervenuta in ritardo, fermo restando il termine di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010.
7. Al successivo incontro, il mediatore darà atto a verbale delle risposte pervenute dalle parti, ovvero della mancanza di risposte entro il termine fissato.
8. Nel caso in cui taluna delle parti non si presenti, senza giustificato motivo, all'incontro successivo alla formulazione della proposta, il mediatore redigerà un verbale di mancata conciliazione.
9. Sino alla scadenza del termine di sette giorni sopra indicato, la Segreteria non darà alle altre parti alcuna comunicazione delle risposte eventualmente già pervenute. Al mediatore non è consentito di riportare a verbale risposte diverse dalla mera accettazione o dal mero rifiuto della sua proposta. In ogni caso, le parti, di comune accordo, possono richiedere al mediatore di proseguire il procedimento di mediazione, al fine di perfezionare, integrare o modificare i termini della proposta già formulata



11. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti al primo incontro;
 - b) quando le parti non intendono iniziare la procedura di mediazione all'esito del primo incontro;
 - c) quando le parti raggiungono un accordo;
 - d) quando le parti non raggiungono un accordo;
 - e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. All'esito di ogni incontro, il mediatore procede alla redazione di un verbale in forma sintetica, dando eventualmente atto delle sole questioni attinenti alla procedura.
3. Se è raggiunto un accordo, al verbale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata dal medesimo.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il verbale e l'allegato accordo sono depositati presso la Segreteria e di essi è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. In ogni caso, il verbale è redatto in tanti originali quanti sono le parti partecipanti al procedimento di mediazione. Qualora l'incontro si sia svolto presso una Sede diversa da quella di Perugia, i relativi responsabili di Sede si impegnano a trasmettere una copia dei predetti documenti, per via telematica, alla Segreteria.
7. Tutti gli oneri, anche fiscali, derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.
8. Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, secondo il modello allegato al presente Regolamento (*Allegato D*), così come previsto dall'art. 7, comma 5, lett. b) del d.m. n.180/2010.

12. RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la Segreteria, i responsabili delle Sedi, nonché tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in occasione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti di RESOLUTIA, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle



informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

7. E' garantito il diritto di accesso agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.
8. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

13. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CUI ALL'ART.16 DEL DM 180/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al d.m. 180/2010.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Fermo restando che nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs 28/2010, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di cui all'articolo 11 dello stesso d.lgs 28/2010.



11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs 28/2010.
12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
14. Per le materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010, le riduzioni di cui al predetto comma 4, lettera d), non sono derogabili.
15. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al d.m. 180/2010, sono derogabili.

14. RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti:
 - a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'organismo;
 - b) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, nel caso di controversie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - d) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni, nonché degli avvocati, ove presenti;
 - e) la determinazione del valore della controversia;
 - f) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - g) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
 - h) la dichiarazione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - i) ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.
2. RESOLUTIA non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze e prescrizioni dovute all'imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, delle altre parti chiamate in mediazione e delle pretese dedotte.
3. Ai fini impeditivi ed interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante, in aggiunta all'organismo, di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

15. INTEGRAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.



16. TIROCINIO ASSISTITO

1. RESOLUTIA consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito, prescritto dalla normativa vigente.
2. Il tirocinio assistito sarà consentito anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso RESOLUTIA.
3. I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e devono attenersi alle norme relative alla riservatezza, all'inutilizzabilità ed al segreto professionale applicabili per il mediatore.

17. MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

1. Il servizio telematico di mediazione rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Tale modalità può essere adottata solo con il consenso di tutte le parti aderenti alla mediazione.
2. RESOLUTIA si avvale per la mediazione telematica di una piattaforma integrata ad accesso riservato e disponibile al proprio indirizzo web dedicato www.resolutia.it, e utilizzando protocollo di sicurezza il cui standard è definito dal protocollo per la comunicazione sicura https.
3. La gestione del Servizio medesimo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa e garantisce il ripristino dei dati.
4. RESOLUTIA, per quanto di sua competenza, si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in modo da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi ed attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, la stessa non potrà essere considerata responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, nonché qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito WEB.
5. La procedura di mediazione telematica si attiva attraverso l'invio della domanda in formato elettronico o cartaceo, debitamente sottoscritta, reperibile sul sito di RESOLUTIA (www.RESOLUTIA.it). Tutte le comunicazioni alle parti verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica che le stesse hanno comunicato alla Segreteria di RESOLUTIA.
6. L'accesso al servizio è riservato ai soli utenti che presentano la domanda di mediazione e la relativa adesione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali sono fornite dalla Segreteria alle parti e al mediatore e danno diritto all'accesso ed alla consultazione delle informazioni relative alla sola mediazione in corso.
7. E' ammesso, altresì, l'uso della mediazione telematica nei casi in cui una parte partecipi all'incontro in video-conferenza e l'altra, previo consenso, vi partecipi fisicamente alla presenza del mediatore.
8. Durante l'incontro di mediazione telematica, il mediatore comunica con le parti attraverso la video-conferenza; egli potrà, altresì, avvalersi, ove necessario, dello strumento asincrono della posta elettronica certificata.
9. E' facoltà del mediatore interloquire separatamente con le parti attraverso sessioni riservate, utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.
10. Il verbale, l'accordo e l'eventuale proposta, potranno essere sottoscritti e trasmessi con modalità idonee a garantirne la provenienza, ivi compresa la firma digitale.



18. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018 e lo stesso, ed i suoi allegati possono essere modificati da RESOLUTIA, salva approvazione da parte del Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

- **ALLEGATO A** - TABELLA DELLE INDENNITÀ PER LE PROCEDURE OBBLIGATORIE (ANCHE ON-LINE)
- **ALLEGATO B** - TABELLA DELLE INDENNITÀ PER LE PROCEDURE VOLONTARIE (ANCHE ON-LINE)
- **ALLEGATO C** - NORME DI COMPORTAMENTO DEI MEDIATORI (CODICE EUROPEO PER I MEDIATORI)
- **ALLEGATO D** - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE